


Regione dell'Umbria



Provincia di Perugia

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

**Regolamento per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti adottato dall'ATI3 ai fini
della approvazione da parte dei Comuni
ricompresi nell'Ambito Territoriale Integrato
n° 3 della Regione Umbria.**

(ai sensi dell'art. 198 comma 2 del Decreto legislativo n. 152/2006)

INDICE

TITOLO I : “PRINCIPI GENERALI”

Capitolo 1: Disposizioni generali

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Finalità, obiettivi e disciplina generale
- Art. 3 – Competenze del Comune
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Classificazione dei rifiuti urbani

Capitolo 2: Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- Art. 6 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 7 – Criteri di assimilazione
- Art. 8 – Raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti (sanitari e cimiteriali, inerti, veicoli fuori uso, imballaggi, olii)
- Art. 9 - Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali

TITOLO II : “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA”

Capitolo 3: Raccolta dei rifiuti urbani

- Art. 10 – Servizio rifiuti indifferenziati
- Art. 11 - Raccolta con cassonetti stradali
- Art. 12 – Deposito temporaneo
- Art. 13 – Modalità dello smaltimento

Capitolo 4: Raccolta differenziata

- Art. 14 – Oggetto della raccolta differenziata
- Art. 15 – Modalità di attuazione del servizio
- Art. 16 – Raccolta del vetro
- Art. 17 – Raccolta di carta e cartoni
- Art. 18 – Raccolta di imballaggi in plastica
- Art. 19 – Raccolta imballaggi in metallo

- Art. 20 – Raccolta della frazione umida
- Art. 21 – Raccolta degli scarti di giardino
- Art. 22 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli
- Art. 23 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 24 – Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione
- Art. 25 – Raccolta dei R.A.E.E.
- Art. 26 – Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato

Capitolo 5: Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio

- Art. 27 – Campo di applicazione
- Art. 28 – Modalità del servizio di spezzamento
- Art. 29 – Cestini getta carte e porta rifiuti
- Art. 30 – Spezzamento delle foglie
- Art. 31 – Pulizia dei mercati
- Art. 32 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni e spettacoli viaggianti
- Art. 33 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificabili
- Art. 34 – Disposizioni diverse
- Art. 35 – Volantinaggio
- Art. 36 – Pulizia delle caditoie stradali

Capitolo 6: Prescrizioni generali ai produttori e al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani

- Art. 37 – Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori dei rifiuti
- Art. 38 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 39 – Aree di sosta
- Art. 40 – Forniture verdi

TITOLO III: “NORME SANZIONATORIE”

Capitolo 7: Controlli e sanzioni

- Art. 41 – Sanzioni e relativo procedimento

Capitolo 8: Norme transitorie e finali

Art. 42 – Abrogazione di norme

Normativa di riferimento:

Definizioni

Classificazione dei rifiuti

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, da parte dei Comuni ricompresi nell' A.T.I. 3 della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” (in seguito “Decreto”) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge regionale n. 11 del 2009 e degli atti di programmazione generale in materia di rifiuti urbani della Regione Umbria.

2. Ai sensi dell'art. 198 del Decreto, i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del Decreto e con le modalità ivi previste, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i Piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del decreto, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

3. Il presente Regolamento disciplina, in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del Decreto medesimo, comunque nel rispetto dei criteri di assimilazione definiti dalla Regione Umbria e allegati quale parte integrante del Piano di Ambito dell'ATI3.

Art. 2 - Finalità, obiettivi e disciplina generale

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi contenuti nell'art.178 del Decreto. La gestione complessiva dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce servizio pubblico locale che si attua ai sensi degli art. 199 e seguenti del Decreto.

2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico - sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato e del Piano di Ambito dell'ATI3;
- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e dall'ATI3;
- d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del Decreto;
- e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti pericolosi.

3. Il Comune, tramite l'ATI3, promuove tutte le soluzioni organizzative di gestione dei servizi pubblici locali, delle attività produttive e terziarie tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero dei rifiuti. Ciò potrà avvenire anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva dirette al cittadino-utente.

4. Per le finalità di cui al precedente comma 3 il Comune disciplina, con il presente Regolamento, in coerenza con il Piano di Ambito, le attività previste dall'art. 198 del Decreto ed in particolare:

- a) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani secondo le disposizioni del Decreto. Al fine di garantire la massima omogeneità nei criteri di assimilazione si fa riferimento ai criteri di assimilazione che costituiscono parte integrante del Piano di Ambito;
- b) la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) la raccolta differenziata;
- d) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- e) le modalità di pesata dei rifiuti urbani;
- f) gli appalti verdi dei Comuni ai sensi del Decreto 8 maggio 2003, n. 203.

5. Attraverso il presente Regolamento si intendono esercitare tutte le azioni possibili per la corretta gestione degli imballaggi primari. A tal fine il Comune concorre ad organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Il Comune incoraggia il riutilizzo ed il recupero degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, per la fabbricazione di nuovi beni di consumo. A tal fine incoraggia l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati ed indicando nei capitolati le quote minime di prodotti riciclati da inserire nelle forniture pubbliche, ai sensi del Decreto 8 maggio 2003, n. 203 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, attraverso l'ATI3, la programmazione ed il controllo del ciclo integrale dei rifiuti urbani ed assimilati. La gestione del servizio avviene nelle forme di cui alla normativa nazionale e regionale, per quanto non in contrasto con esso, anche secondo le disposizioni del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai sensi dell'art. 198 del Decreto, i rifiuti assimilati avviati a recupero possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

3. Competono inoltre al Comune, tramite l'ATI3:

1. il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
1. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti primari di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 222 del Decreto;

4. Competono in modo esclusivo al Comune:

- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al

- ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del Decreto, nonché le sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del Decreto;
 - c) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali. Si intende per “resti mortali”: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni”. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

5. Restano fuori dalla esclusività pubblica i rifiuti elencati dall'art. 185¹ del Decreto

-
- ¹ Che dispone: “1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
 - b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
 - f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
 - g) i materiali esplosivi in disuso;
 - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
 - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
 - j) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
 - k) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati

nonché le terre e rocce da scavo anche di gallerie, ottenuti quali sottoprodotti, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati di cui all'art. 186 del Decreto.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si dà atto delle definizioni di cui all'art. 183 del Decreto. Eventuali modificazioni sia per quanto riguarda le definizioni che altre disposizioni del Decreto o di legge immediatamente inseribili nel presente Regolamento - nel senso che non è necessaria una previa valutazione discrezionale della Pubblica Autorità - si intendono automaticamente inserite e sostitutive delle parti che risultassero in contrasto del presente Regolamento.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti urbani

Ai fini del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono quelli definiti ai sensi dell'art. 184 del Decreto.

CAPITOLO 2: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Si rimanda alla disciplina dettata dai criteri di assimilazione regionali ai sensi della L.r. n. 11 del 2009 approvati quale parte integrante del Piano di Ambito dell'ATI3.

materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;

- 1) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.
2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. [1774/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.”

Art. 7 - Criteri di assimilazione

1. Si fa riferimento ai criteri approvati dall'ATI3 per le tipologie ed i limiti quantitativi dei rifiuti speciali assimilati agli urbani anche ai fini della determinazione della relativa tariffa nel rispetto dei criteri dettati dallo Stato e/o, in mancanza di questi, da quelli dettati dalla Regione.

Art. 8 - Raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti (sanitari e cimiteriali, inerti, veicoli fuori uso, imballaggi, olii)

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. L'art. 2, comma 1, lett. e) del DPR 254/2003 definisce rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 208 del Decreto, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 198, comma 2, dello stesso Decreto.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di: assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del Decreto, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
9. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8) del DPR 254/2003, assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
10. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
11. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), del DPR 254/2003 assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale integrato presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
12. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.
13. I rifiuti inerti possono rientrare sia nel campo di definizione di rifiuti domestici (quando provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quello di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione esercitate da enti e imprese. Il Comune ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata nella Stazione ecologica oppure negli specifici centri di selezione e riciclaggio. Solo i rifiuti inerti di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità prevista dalle disposizioni regionali, sono disciplinati dal presente Regolamento. Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per inerti ai sensi del D.Lgs 13 gennaio

2003, n. 36. Nella definizione di rifiuti inerti sono esclusi i materiali classificabili con CER 17 05 01 "terra e rocce" a condizione che gli stessi non rientrino nella nozione di rifiuto di cui all'art.184, lett. a) del Decreto.

14. I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e da loro parti, così come definiti dall'art. 231 del Decreto e dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, sono da classificarsi speciali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ai Centri di Raccolta autorizzati e nel rispetto della normativa citata.

15. I pneumatici, le batterie per auto e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente a n. 8 pneumatici e n. 3 batterie per auto all'anno/utente possono essere conferiti nella stazione ecologica secondi gli orari e disposizioni ivi vigenti.

Art. 9 - Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali

1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Gestore del servizio dei rifiuti può istituire al proprio interno, previa autorizzazione dell'ATI3, i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo a tal fine la stipulazione di specifiche convenzioni con il produttore.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

CAPITOLO 3: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 10 - Servizio rifiuti indifferenziati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale, fermo restando le esigenze di modifica e adattamento legate all'attuazione dei programmi di raccolta differenziata.

2. E' obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico e non è ammessa eccezione alcuna, salve le Ordinanze contingibili e urgenti dell'art. 191 del Decreto.

Art. 11 - Raccolta con cassonetti stradali

1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle quantità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.
2. Il Gestore del servizio determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell'utenza, delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste delle popolazioni interessate.
3. Lo svuotamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti viene effettuato dal Gestore del servizio integrato dei rifiuti con la tempistica e modalità stabilite nel Contratto di servizio sottoscritto dall'ATI3 e dal Gestore (altrimenti detta Convenzione di affidamento del servizio).

Art. 12 - Deposito temporaneo

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

Art. 13 - Modalità dello smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene presso gli impianti specificatamente indicati nel Piano Regionale dei Rifiuti e autorizzati dalle Autorità competenti.

CAPITOLO 4: RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 14 - Oggetto della raccolta differenziata

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti da imballaggio, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o 'RAEE', o di altre specifiche tipologie di rifiuti ammessi.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici, imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti

ingombranti, rifiuti pericolosi rifiuti sanitari e 'RAEE', che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.

3. I rifiuti di cui al presente capitolo, per i quali è stato istituito il servizio di raccolta differenziata, non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

4. Il Gestore del Servizio Integrato dei rifiuti dovrà apporre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata nei quali viene evidenziata la norma sanzionatoria per chi effettua abbandoni e depositi dei rifiuti al di fuori degli appositi specifici contenitori.

Art. 15 - Modalità di attuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori per le raccolte differenziate;
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla stazione ecologica comunale secondo il vigente regolamento di funzionamento della stessa;
- c) prelievo domiciliare o di "prossimità" con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti dal Gestore, nelle aree dove tale servizio è attivato (è compreso in tale modalità anche l'uso dei "composter" per la frazione organica);
- d) sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro graduazioni possono coesistere sul territorio, purché sia garantita l'informazione, l'efficienza e la regolarità del servizio. La modalità specifica di raccolta differenziata è attuata dal Gestore sulla base degli indirizzi dell'ATI3. Essa è vincolante per tutti gli utenti. La non osservanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

2. Lo svuotamento delle campane e dei contenitori per la raccolta differenziata avviene con la frequenza idonea a garantire il buon funzionamento del servizio ed indicata nel Contratto di Servizio di Ambito. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il Gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.

3. Nelle aree in cui è stato istituito il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la stessa. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U..

Art. 16 - Raccolta del vetro

1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, vetro in lastre e, in generale, contenitori e manufatti in vetro.
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b) presso la stazione ecologica comunale.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio di Ambito.

Art. 17 - Raccolta di carta e cartoni

1. Possono essere conferite qualsiasi tipologie di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori.
2. Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale;
 - b) presso la stazione ecologica comunale;
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio di Ambito.

Art. 18 - Raccolta imballaggi in plastica

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, stopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.
2. La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale e nella stazione ecologica comunale.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio di Ambito.

Art. 19 - Raccolta imballaggi in metallo

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).
2. Il conferimento degli imballaggi deve avvenire per mezzo di appositi contenitori posti sul territorio comunale e nella Stazione ecologica comunale.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia: contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio di Ambito.

Art. 20 - Raccolta della frazione umida

1. Sono oggetto della raccolta differenziata della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o commerciale (mense, ristoranti, negozi di

frutta e verdura, ecc.). Il conferimento degli scarti alimentari avviene con le seguenti modalità:

- a) "grandi utenze": contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc., per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico degli stessi. Lo svuotamento dovrà avvenire con le modalità e la tempistica stabilite con il contratto di servizio e, in ogni caso, in modo da evitare inconvenienti o disturbi per gli utenti;
- b) raccolta porta a porta o di prossimità: raccolta mediante specifici contenitori (bidoni o sacchetti) utilizzabili dalle utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere ubicati secondo le indicazioni fornite dal Comune e dal soggetto gestore. La periodicità di raccolta dovrà avvenire con le modalità e la tempistica stabilite con il contratto di servizio e, in ogni caso, in modo da evitare inconvenienti o disturbi per gli utenti.

2. Il Comune e l'ATI3, prevedendo anche particolari incentivi, promuovono il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi.

Art. 21 - Raccolta degli scarti di giardino

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche e private, vengono raccolti esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore alla stazione ecologica comunale;
- b) servizio di raccolta mediante specifici cassonetti stradali, che potrà essere istituito in base alle necessità;
- c) attuazione delle procedure di compostaggio domestico secondo le indicazioni fornite dal Gestore.

2. E' in ogni caso fatto assoluto divieto di conferire tali rifiuti nei cassonetti per rifiuti indifferenziati o in altro contenitore non specificatamente destinato alla raccolta degli scarti di giardino.

Art. 22 - Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, non devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata, né in altri siti non idonei.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore nella stazione ecologica nei giorni e negli orari stabiliti dal regolamento di gestione della stazione stessa;
- b) mediante un servizio a domicilio che può essere gratuito o prevedere un "diritto di chiamata" a carico dei cittadini. In questo secondo caso, l'importo da pagare e le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere esplicitamente previste nel Contratto di Servizio di Ambito.

Art. 23 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e di abbandonarli sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti e in ogni altro luogo che non sia specificatamente indicato per la raccolta.

2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le pile e gli accumulatori negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
- b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori o in specifici punti di raccolta collocati presso le farmacie ed il distretto della ASL;
- c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso la stazione ecologica. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il Gestore del servizio predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.

Art. 24 - Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione

1. I proprietari o i conduttori di edifici ad uso civile devono conferire presso la stazione ecologica o presso un altro impianto autorizzato, in base alle indicazioni stabilite dal responsabile dell'impianto, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti. Il trasporto di tali rifiuti dagli edifici ad uso civile alla stazione ecologica o presso un altro impianto autorizzato non comporta l'utilizzo del formulario di cui all'art. 193 del Decreto.

Art. 25 – Raccolta dei R.A.E.E.

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno, i Comuni e l'ATI3 promuovono la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione.

Art. 26 - Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato classificate come ONLUS possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo assenso del Gestore del servizio. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al Gestore del servizio allegando l'atto costitutivo e lo statuto e dovrà specificare le attività e gli ambiti di collaborazione per cui è disponibile e concordare le modalità di esecuzione.

CAPITOLO 5: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 27 - Campo di applicazione

1. Nella "Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio" sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e porta rifiuti;
- c) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.

2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli ecc) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di

sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico, nonché ogni altra area specificatamente indicata nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

Art. 28 - Modalità del servizio di spazzamento

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite negli Allegati di ciascun Comune dell'ATI3 al Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio.

2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate ed adeguatamente comunicato alla cittadinanza interessata prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune.

4. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. Il materiale verrà raccolto a cura del gestore.

5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere prelevati e smaltiti nelle forme stabilite dalla vigente normativa sui rifiuti.

Art. 29 - Cestini getta carte e porta rifiuti

1. Il gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza concordata con il Gestore del servizio e specificata nel Contratto di Servizio.

2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

Art. 30 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spezzamento, dagli operatori addetti del Gestore.
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Art. 31 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al Gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il Gestore del servizio provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

Art 32 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni e spettacoli viaggianti.

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.

3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del gestore del servizio, salvo quanto specificatamente dettagliato nel Contratto di Servizio.

4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, salvo che non venga stipulata apposita convenzione con il soggetto Gestore del servizio.

Art. 33 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. I terreni classificati come A, B, C D e F ai sensi del Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968 n° 1444, devono essere tenuti liberi da vegetazione infestante e comunque deve essere garantita la manutenzione delle aree verdi mediante un costante e periodico intervento di sfalcimento dell'erba e potatura delle essenze arbustive ed arboree, nel pieno rispetto delle norme e tecniche agronomico-forestali.

2. Nel caso di abbandono di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del Decreto.

Art. 34 - Disposizioni diverse

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal Gestore del servizio, obbligatoriamente convenzionato con l'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 35 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

Art. 36 - Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del servizio al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, allegato al Contratto di Servizio, che indicherà frequenza e modalità di pulizia e che potrà essere modificato e integrato in sede di rinnovo del contratto stesso.
2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre corpi solidi e liquidi e, in generale, qualsiasi sostanza classificabile come rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a) del Decreto, nelle caditoie stradali.

CAPITOLO 6 : PRESCRIZIONI GENERALI AI PRODUTTORI E AL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 37 - Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente con le modalità previste nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
3. E' vietato introdurre nei contenitori per RSU sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, rifiuti ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni di rifiuti per le quali è stato istituito il servizio di raccolta differenziata ma non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

4. E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private.

5. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti dando immediatamente comunicazione del disservizio ai servizi di front office del Gestore del Servizio.

6. E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta; essi devono essere raccolti in sacchetti o simili ben chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore o imbrattamento dei contenitori in cui vengono depositati.

7. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti, all'interno degli appositi contenitori, esclusivamente nei giorni e orari stabiliti per la raccolta.

8. E' vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. Il Comune direttamente ed insieme all'Autorità d'ambito ed al Gestore attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

9. In caso di accertata inadempienza al divieto di cui al comma precedente, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie-igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

10. Nel caso in cui sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, il Comune anche tramite una ditta incaricata, provvede a carico del soggetto responsabile allo sgombero e al successivo smaltimento.

11. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza.

12. E' vietato agli utenti del servizio danneggiare in alcun modo i cassonetti, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

13. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

14. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

Art. 38 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore è obbligato ad effettuare la pesatura, di ciascun mezzo che ha effettuato la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, presso una pesa.

2. Le pesate potranno essere eseguite direttamente da bordo dei mezzi incaricati della raccolta e muniti di idonei sistemi per la pesatura. In questo caso sarà compito della ditta incaricata del servizio individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la pesatura e la trasmissione e la registrazione dei dati.

3. Il Comune e l'ATI3 possono in ogni momento effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità dei dati.

Art. 39 - Aree di sosta

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

Art. 40 - Forniture verdi

1. Gli enti pubblici e le società a totale o prevalente capitale pubblico di gestione dei servizi pubblici locali di igiene urbana sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle categorie di prodotto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)² del Decreto Ministeriale n° 203 del 08/05/2003, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto.

² Tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

2. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.

TITOLO III –NORME SANZIONATORIE

CAPITOLO 7 : CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 - Sanzioni e relativo procedimento

1. Fatte salve le competenze degli Organi preposti per legge al controllo ambientale e le sanzioni previste dagli artt. 254 e seguenti del Decreto, l'osservanza di quanto previsto nel presente Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

2. Il personale del Gestore che ha conseguito la qualifica di Ispettore Ambientale concorre, alle condizioni ivi stabilite, all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

3. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i soggetti deputati al controllo e vigilanza trasmettono il relativo verbale al Dirigente comunale competente per l'applicazione delle sanzioni, il quale provvede all'emissione degli atti conseguenti.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non sia già previsto dalla vigente normativa di settore, ovvero non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati secondo le modalità e le forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA (in Euro)	SANZIONE MASSIMA (in Euro)
Art. 11 co. 2	Mancato conferimento dei rifiuti indifferenziati	25,82	154,94

	al servizio pubblico		
Art. 13 co. 1 e 2	Mancato rispetto delle norme di deposito e conservazione dei rifiuti urbani	25,82	154,94
Art. 15 co. 3 Art. 16 co. 5 Art. 16 co. 6	Conferimento dei rifiuti in contenitori diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione	25,82	154,94
Art. 19 co. 4	Conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica negli appositi contenitori in modo non corretto	25,82	51,64
Art. 22 co. 2	Conferimento degli scarti di giardino in contenitori e siti non specificatamente destinati	25,82	154,94
Art. 23 co. 1	Conferimento dei rifiuti ingombranti in modo non corretto	103,29	154,94
Art. 24 co. 1	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi in contenitori non idonei	103,29	619,75
Art. 29 co. 3	Impedimento allo spazzamento per sosta di automezzi	Codice della strada	
Art. 30 co. 2	Uso improprio di cestini porta rifiuti	25,82	51,88
Art. 32 cc.oo. 1,2,3	Mancata pulizia dei mercati da parte dei concessionari e occupanti dei posti vendita	103,29	309,88
Art. 32 cc.oo. 2,3,4	Mancata pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e luna park	103,29	309,88
Art. 34 co. 1	Mancata pulizia dei fabbricati, arre scoperte e terreni non edificati	103,29	309,88
Art. 35 co. 1,2	Mancata pulizia di aree	103,29	154,94

	pubbliche di carico/scarico		
Art. 36 co. 1	Inosservanza divieto di volantinaggio	25,82	51,88
Art. 37 co. 2	Introduzione dei rifiuti nelle caditoie stradali	25,82	154,94
Art. 38 co. 2	Mancato utilizzo dei contenitori di raccolta differenziata	25,82	154,94
Art. 38 co. 3	Introduzione di rifiuti nei contenitori non idonei	25,82	154,94
Art. 38 co. 3	Danneggiamento dei contenitori dei rifiuti	154,94	309,88
Art. 38 co. 5	Deposito in contenitori per rifiuti già pieni	25,82	103,28
Art. 38 co. 6	Conferimento di rifiuti sfusi nei contenitori	103,28	309,88
Art. 38 co. 7	Mancato rispetto degli orari con il metodo “porta a porta”	25,82	154,94
Art. 38 co. 8	Uso dei contenitori per rifiuto diversi da quelli predisposti dal gestore	25,82	154,94

CAPITOLO 8: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Ogni disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere implicitamente abrogata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

DEFINIZIONI:

Art. 183 Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI:

Art. 184 Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.